SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 ottobre 2001, n. **366.**

Delega al Governo per la riforma del diritto societario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12.

2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa, novellando, ove possibile, le disposizioni del codice civile.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, perchè sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.

Art. 2.

(Princìpi generali in materia di società di capitali)

1. La riforma del sistema delle società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti princìpi generali:

a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali;

b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli organi sociali;

c) semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;

d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;

e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle modalità di finanziamento, escludendo comunque l'introduzione di vincoli automatici in ordine all'adozione di uno specifico modello societario;

f) nel rispetto dei princìpi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative dell'impresa, prevedere due modelli societari riferiti l'uno alla società a responsabilità limitata e l'altro alla società per azioni, ivi compresa la variante della società in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni;

g) disciplinare forme partecipative di società in differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;

h) disciplinare i gruppi di società secondo princìpi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti.

Art. 3.

(Società a responsabilità limitata)

1. La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti princìpi generali:

a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;

b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;

c) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificare il procedimento di costituzione, confermando in materia di omologazione i princìpi di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché eliminando gli adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali precisando altresì le modalità del controllo notarile in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;

b) individuare le indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo e determinare la misura minima del capitale in coerenza con la funzione economica del modello;

c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi;

e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità;

f) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali; prevedere, comunque, la nullità delle clausole di intrasferibilità non collegate alla possibilità di esercizio del recesso;

g) disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote di capitale;

h) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti;

i) prevedere norme inderogabili in materia di formazione e conservazione del capitale sociale, nonché in materia di liquidazione che siano idonee a tutelare i creditori sociali consentendo, nel contempo, una semplificazione delle procedure.

Art. 4.

(Società per azioni)

1. La disciplina della società per azioni è modellata sui princìpi della rilevanza centrale dell'azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio.

2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:

a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio norme inderogabili dirette almeno a:

1) distinguere il controllo sull'amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno;

2) consentire l'azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci, rappresentativa di una quota congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare l'insorgenza di una eccessiva conflittualità tra i soci;

3) fissare congrui *quorum* per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza;

4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci o, nei casi di cui al comma 8, lettera *d)*, numeri 2) e 3), dei componenti di altro organo di controllo, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori;

b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa sociale;

c) la determinazione dei limiti, dell'oggetto e dei tempi del giudizio di omologazione, confermando i princìpi di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

d) che nell'atto costitutivo non sia richiesta l'indicazione della durata della società;

e) che sia consentita la costituzione della società da parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i creditori.

3. In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione, la riforma è diretta a:

a) semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi, indicando il contenuto minimo obbligatorio dell'atto costitutivo;

b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.

4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta a:

a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con le caratteristiche del modello;

b) consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di pubblicità; disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.

5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è diretta a:

a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi.

6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni, la riforma è diretta a:

a) prevedere la possibilità di emettere azioni senza indicazione del valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;

b) adeguare la disciplina della emissione e della circolazione delle azioni alla legislazione speciale e alle previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;

c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;

d) modificare la disciplina relativa alla emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo all'autonomia statutaria di determinare l'organo competente e le relative procedure deliberative.

7. Riguardo alla disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali, la riforma è diretta a:

a) semplificare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria, il procedimento assembleare anche relativamente alle forme di pubblicità e di controllo, agli adempimenti per la partecipazione, alle modalità di discussione e di voto;

b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica e integrazione delle deliberazioni assunte, e l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità;

c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti a cinque anni la durata temporale massima e, per le società di cui al comma 2, lettera *a)*, ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità;

d) determinare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria e salve le disposizioni di leggi speciali, i *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in relazione all'oggetto della deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze di funzionamento dell'organo assembleare, lasciando all'autonomia statutaria di stabilire il numero delle convocazioni.

8. Riguardo alla disciplina dell'amministrazione e dei controlli sull'amministrazione, la riforma è diretta a:

a) attribuire all'autonomia statutaria un adeguato spazio con riferimento all'articolazione interna dell'organo amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle informazioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare contenuti e limiti delle deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi;

b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per la nomina alla carica;

c) definire le competenze dell'organo amministrativo con riferimento all'esclusiva responsabilità di gestione dell'impresa sociale;

d) prevedere che le società per azioni possano scegliere tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo:

1) il sistema vigente che prevede un organo di amministrazione, formato da uno o più componenti, e un collegio sindacale;

2) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza eletto dall'assemblea; al consiglio di sorveglianza spettano competenze in materia di controllo sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonché di deliberazione ed esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di questi;

3) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di amministrazione, all'interno del quale sia istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza, al quale devono essere assicurati adeguati poteri di informazione e di ispezione. Nella definizione dei requisiti di indipendenza, il Governo favorirà lo sviluppo di codici di comportamento e di forme di autoregolazione;

e) prevedere che, in mancanza di diversa scelta statutaria, si applichi la disciplina di cui alla lettera *d)*, numero 1);

f) prevedere che, con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera *d)*, numeri 2) e 3), siano assicurate, anche per le società che non si avvalgono della revisione contabile, forme di controllo dei conti, avvalendosi di soggetti individuati secondo i criteri di nomina previsti dalla normativa vigente per il collegio sindacale;

g) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell'organo amministrativo, in particolare con riferimento alle situazioni di conflitto di interesse e precisare che essi sono tenuti ad agire in modo informato.

9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la riforma è diretta a:

a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà per l'autonomia statutaria di demandare alla competenza dell'organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale della società che non incidono sulle posizioni soggettive dei soci;

b) rivedere la disciplina dell'aumento di capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque adeguati controlli interni sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e consentendo, con la precisazione di limiti temporali, la delega agli amministratori per escludere il diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la società abbia o meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;

c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;

d) rivedere la disciplina del recesso, prevedendo che lo statuto possa introdurre ulteriori fattispecie di recesso a tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della società; individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.

Art. 5.

(Società cooperative)

1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai princìpi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti princìpi generali:

a) assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative, nonché dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

b) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, con riferimento alle società che, in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi;

c) disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, conformemente ai princìpi della disciplina vigente, favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi istituti;

d) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

e) riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute;

f) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione unitaria;

g) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti.

2. In particolare, la riforma delle società cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera *b)*, è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministra-

tivo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

b) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;

c) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate e un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

d) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

e) consentire che la regola generale del voto capitario possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

f) prevedere la possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società lucrative, fermo il disposto di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari, nonché le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina.

Art. 6.

(Disciplina del bilancio)

1. La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita;

b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;

c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;

d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato princìpi contabili riconosciuti internazionalmente;

e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato;

f) armonizzare con le innovazioni di cui alle lettere precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.

Art. 7.

(Trasformazione, fusione, scissione)

1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle direttive comunitarie;

b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;

c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione;

d) prevedere che le fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357-*quater* del codice civile, e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all'articolo 2358 del codice civile;

e) introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali.

Art. 8.

(Scioglimento e liquidazione)

1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e cooperative è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo a quelle relative all'accertamento delle cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, il regime della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive;

b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità per la conservazione dell'eventuale valore dell'impresa, anche prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e procedure per la revoca dello stato di liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri degli amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni;

c) disciplinare la redazione dei bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità.

Art. 9.

(Cancellazione)

1. La riforma in materia di cancellazione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificare e precisare il procedimento attraverso il quale è possibile, in presenza di determinate e concorrenti circostanze, cancellare le società di capitali dal registro delle imprese;

b) prevedere forme di pubblicità della cancellazione dal registro delle imprese.

Art. 10.

(Gruppi)

1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina del gruppo secondo princìpi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;

b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;

c) prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo;

d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.

Art. 11.

(Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali)

1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi:

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell'arresto fino a un anno e sei mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori: 1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 1.2.2) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d'ufficio nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o del-

l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni idonee ad indurre in errore od occulta dati o notizie con la medesima intenzione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 2.1) la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 2.2) la pena della reclusione da uno a tre anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 3.1) la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 3.2) la pena della reclusione da un anno a quattro anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la sanzione amministrativa fino a lire venti milioni; nell'ipotesi in cui ne derivi un danno ai soci prevedere la pena della reclusione fino ad un anno e la procedibilità a querela;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire quattro milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono

sono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena dell'arresto fino ad un anno. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero altro vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;

13) comportamento infedele, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità; prevedere la procedibilità a querela;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;

16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in

essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera *a)* con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonché quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere *a)* e *b)* qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità;

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società;

h) prevedere, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle società nel caso in cui un reato tra quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)* sia commesso, nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da

persone sottoposte alla vigilanza di questi ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare e armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abrogazione, la riformulazione o l'accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione; prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti;

l) prevedere che la competenza sia sempre del tribunale in composizione collegiale.

Art. 12.

(Nuove norme di procedura)

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei princìpi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione.

3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge.

4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1137):

Presentato dal Ministro della giustizia (CASTELLI) il 3 luglio 2001.

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze), in sede referente, il 5 luglio 2001 con pareri delle commissioni I, V, X, XI, XIV e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalle commissioni riunite II e VI, in sede referente, il 10, 11, 12, 17, 18, 19 e 25 luglio 2001.

Esaminato in aula il 27 luglio 2001, il 1º e il 2 agosto 2001 e approvato il 3 agosto 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 608):

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze), in sede referente, l'8 agosto 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª, 10ª, 11ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 6ª, in sede referente, il 12, 13, 18 e 19 settembre 2001.

Esaminato in aula il 25, 26 e 27 settembre 2001 e approvato il 28 settembre 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— I capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile, trattano rispettivamente «Della società per azioni», «Della società in accomandita per azioni», «Della società a responsabilità limitata», «Della trasformazione della fusione e della scissione delle società» e «Delle società costituite all'estero, od operanti all'estero».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999):

«Art. 32 *(Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali).* — 1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali sono regolate dalle disposizioni del presente articolo.

2. I commi terzo e quarto dell'art. 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese".

3. Nel comma primo dell'art. 2332 del codice civile è soppresso il numero 3).

4. Il comma primo dell'art. 2411 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comu-

nicazione tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese".

5. Dopo l'art. 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente:

"Art. 138-*bis*. — 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni, richieste dalla legge, viola l'art. 28, primo comma, n. 1, della presente legge, ed è punito con la sospensione prevista dal secondo comma dell'art. 138 e con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 30.000.000.

2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1, è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge."».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, vedi nota all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Il titolo VI del libro V del codice civile tratta: «Delle imprese cooperative e delle mutue cooperative».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie):

«Art. 14 *(Condizioni di applicabilità delle agevolazioni)*. — Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai princìpi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

«Art. 17 *(Interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi)*. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 1951, n. 302,* all'art. 14 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*, e all'art. 11, comma 5, della legge *31 gennaio 1992, n. 59,* si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto art. 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuatistici di cui al citato art. 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato art. 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali.».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative):

«5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera *c)*, dell'art. 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 2409 del codice civile:

«Art. 2409 *(Denunzia al tribunale)*. — Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione.

Se le irregolarità denunziate sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico della società».

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 70 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

«7. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci di banche, i soci che rappresentano il ventesimo del capitale sociale, ovvero il cinquantesimo in caso di banche con azioni quotate in borsa, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 2357, 2357-*quater* e 2358 del codice civile:

«Art. 2357 *(Acquisto delle proprie azioni)*. — La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale (2630, n. 4), tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.».

«Art. 2357-*quater (Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni)*. — In nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori».

«Art. 2358 *(Altre operazioni sulle proprie azioni)*. — La società non può accordare prestiti né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.

La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.».

Note all'art. 11:

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intemediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) alla parte IV tratta della disciplina degli emittenti ed in particolare il capo II tratta della disciplina delle società con azioni quotate.

— Si riporta il testo dell'art. 2622 del codice civile:

«Art. 2622 *(Divulgazione di notizie sociali riservate)*. — Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Il delitto è punibile su querela della società.».

— Si riporta il testo dell'art. 622 del codice penale:

«Art. 622 *(Rivelazione di segreto professionale)*. — Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

— Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 137 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni.».

— La legge 29 settembre 2000, n. 300, reca: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali elaborati in base all'art. K.3 del Trattato sull'Unione europea: convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, di detta convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.».

— Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca: «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.».

— Il titolo XI del libro V del codice civile, reca: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi.».

Note all'art. 12:

— Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note all'art. 11.

— Per il titolo del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedi note all'art. 5.

— Si riporta il testo dell'art. 737 del codice di procedura civile:

«Art. 737 *(Forma della domanda e del provvedimento)*. — I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.».

— Si riporta il testo degli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile:

«Art. 806 *(Compromesso)*. — Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 429 e 459, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione».

«Art. 808 *(Clausola compromissoria)*. — Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'art. 807, commi primo e secondo.

Le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purché ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.».

01G0426

LEGGE 5 ottobre 2001, n. **367.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

RATIFICA, ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA ITALIA E SVIZZERA, FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 1998

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato «Accordo».

2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.

Art. 2.

1. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce truffa in materia fiscale la condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo in errore l'autorità amministrativa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con danno all'ente pubblico defraudandolo di un tributo la cui entità comporta un reato fiscale.

Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia non dà corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, nel caso in cui lo Stato richiedente non assicuri condizioni di reciprocità.

Art. 4.

1. Quando le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo IV dell'Accordo possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quello per il quale sono state richieste, il magistrato che procede ne dà immediata comunicazione all'autorità che le ha fornite, e alle sue eventuali determinazioni si conforma. Si applica l'articolo 729 del codice di procedura penale.

Art. 5.

1. Il Ministro della giustizia provvede sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, sentita l'autorità giudiziaria procedente e previo provvedimento di cessazione delle misure cautelari cui eventualmente siano sottoposti e, nel caso di beni assoggettati a una specifica disciplina amministrativa, sentita l'eventuale amministrazione competente.

Art. 6.

1. Gli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno efficacia processuale se compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale.

2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice di procedura penale.

Art. 7.

1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui all'articolo 21 della Convenzione di cui all'articolo 1, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'imputato sia cittadino italiano o risieda stabilmente in Italia.

Art. 8.

1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice, anche a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale. È tuttavia fatto salvo il previo compimento di atti urgenti e di cui non sia possibile la ripetizione.

2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.

3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 9.

1. All'articolo 696 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale».

Art. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 726,» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-*ter*,».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«*1*-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia».

3. Al comma 2 dell'articolo 724 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 726-*bis*. – *(Notifica diretta all'interessato)*. – *1*. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

Art. 726-*ter*. – *(Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera)*. – *1*. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5-*bis*, e 725, comma 2.

Art. 12.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti:

«*5*-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti.

5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia».

Art. 13.

1. All'articolo 729 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1*. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.

1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-*bis*, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili.

1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*».

Art. 14.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 204-*bis*. - *(Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatoria)*. – *1*. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-*ter* del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorità giudiziaria che la invia direttamente all'autorità straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 205-*bis*. – *(Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria)*. – *1*. Quando è previsto

dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.

Art. 205-*ter*. – *(Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero)*. – *1.* La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-*bis*.

2. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilità di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilità di colloquiare riservatamente con il suo assistito.

3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove l'atto è compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.

4. La detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non dà il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 420-*ter* del codice.

5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 147-*bis*».

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 384-*bis*. - *(Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero)*. – I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-*bis*, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana».

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

1. Le disposizioni processuali della presente legge si applicano ai procedimenti in corso che versano nella fase delle indagini preliminari ovvero nei quali è in corso o deve aver luogo l'udienza preliminare.

2. Quando gli atti sono già stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento, in ogni stato e grado del giudizio l'eventuale causa di nullità o di inutilizzabilità deve essere rilevata dal giudice o eccepita entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria nei procedimenti in corso, a seguito della dichiarazione di inutilizzabilità o di nullità degli atti assunti mediante rogatoria, ritenga di doverli rinnovare, i termini di custodia cautelare possono essere sospesi con ordinanza appellabile ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura penale. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 304 del medesimo codice.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, nei processi per i reati di cui all'articolo 407 del co-

dice di procedura penale, i termini di custodia cautelare sono sospesi per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ai sensi dell'articolo 304, comma 1, del medesimo codice. Restano fermi i limiti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, il termine di prescrizione resta sospeso per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale.

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 371):

Presentato dal sen. PIANETTA ed altri il 2 luglio 2001.

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri), in sede referente, il 4 luglio 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalle commissioni riunite il 12, 18, 24, 25 e 26 luglio 2001.

Esaminato in aula il 2 agosto 2001 ed approvato il 3 agosto 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1507):

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), in sede referente, il 7 settembre 2001 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalle commissioni riunite il 18, 20 e 25 settembre 2001.

Esaminato in aula il 26 e 27 settembre 2001 ed approvato con modificazioni il 28 settembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 371/*B*):

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri), in sede referente, il 28 settembre 2001, con il parere delle commissioni 1ª e 6ª.

Esaminato dalle commissioni riunite il 1º e il 2 ottobre 2001.

Esaminato in aula il 2 ottobre 2001 ed approvato il 3 ottobre 2001.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 729 del codice di procedura penale:

«Art. 729 *(Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria).* — 1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.

2. Si applica la disposizione dell'art. 191, comma 2.».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 696 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 696. *(Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale). — 1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.*

2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 724 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 724 *(Procedimento in sede giurisdizionale). — 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726*-ter, non si può dare esecuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.

1-bis. *Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'art. 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.*

2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di grazia e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello *e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'art. 51, comma 3*-bis.

3. Il presidente della Corte fissa la data dell'udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale.

4. La corte di esecuzione alla rogatoria con ordinanza.

5. L'esecuzione della rogatoria è negata:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

5-*bis.* L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 726 del codice di procedura penale:

«Art. 726 *(Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera).* — 1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'art. 167.».

— L'art. 726-*ter* del codice di procedura penale è stato introdotto dall'art. 11 della legge qui pubblicata.

— Si riporta il testo dell'art. 32, comma 1 del codice di procedura penale:

«1. I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'art. 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli altri e i documenti che ritiene necessari».

— Si riporta il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale:

«Art. 127 *(Procedimento in camera di consiglio).* — 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano la disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale:

«3-*bis*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 416-*bis* o 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 461-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'art. 291-*quarter* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a),* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo degli articoli 156, 157 e 158 del codice di procedura penale:

«Art. 156 *(Notificazioni dell'imputato detenuto).* — 1. Le notificazioni all'imputato sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

2. In caso di rifiuto della ricezione se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'Istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perchè legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.

3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'art. 157.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.

5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'art. 159.».

«Art. 157 *(Prima notificazione all'imputato non detenuto).* — 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.

6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è scritta all'esterno del plico stesso.

7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.

8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.».

«Art. 158 *(Prima notificazione all'imputato in servizio militare).* — 1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio del comune il quale informa immediatamente l'interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere.».

— Il testo dell'art. 724 del codice di procedura penale è riportato nelle note all'art. 10.

— Si riporta il testo dell'art. 725, comma 2 del codice di procedura penale:

«2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato.».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 727 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 727 *(Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere).* — 1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità straniere per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, sono trasmesse al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede all'inoltro per via diplomatica.

2. Il Ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

3. Il Ministro comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2.

4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal Ministero entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorità giudiziaria può provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro di grazia e giustizia.

5. Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal Ministro di grazia e giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorità straniera.

5-bis. *Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti.*

5-ter. *In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3*-bis *è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia.».*

— Il testo dell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, è riportato nelle note all'art. 10.

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 729 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 729 *(Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria). — 1. La violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.*

1-bis. *Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 727, comma 5*-bis*, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili.*

1-ter. *Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1*-bis.

2. Si applica la disposizione dell'art. 191, comma 2.».

— Il testo dell'art. 696, comma 1, del codice di procedura penale, è riportato nella nota all'art. 9.

— Il testo dell'art. 727, comma 5-*bis,* è riportato nelle note all'art. 12.

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 730 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 730 *(Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale)*. — 1. Il Ministro di grazia e giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario competente ai fini dell'iscrizione, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata nell'art. 12, comma 2 del codice penale.

2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall'art. 12, comma 1, numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministero di grazia e giustizia, può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che ritiene opportune.

2-bis. *Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2.*

3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.».

Note all'art. 15:

— Il testo degli articoli 724 e 726 del codice di procedura penale, sono riportati nelle note all'art. 10.

— L'art. 726-*ter* del codice di procedura penale è riportato nelle note all'art. 11.

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 146-*bis* del codice di procedura penale:

«Art. 146-*bis* *(Partecipazione al dibattimento a distanza)*. — 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nella svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;

c) (abrogata).

2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designata dal giudice o, in caso di urgenza, del presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'art. 136 del codice.

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto».

— Si riporta il testo dell'art. 420-*ter* del codice di procedura penale:

«Art. 420-*ter* *(Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore)*. — 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'art. 419, comma 1.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.

4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta, impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.».

— Si riporta il testo dell'art. 147-*bis* del codice di procedura penale:

«Art. 147-*bis* *(Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso)*. — 1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.

2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle

cautele adottate per assicurare le regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'art. 136 del codice.

3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:

a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'art. 51, comma 3-*bis*, del codice;

b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;

c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti di cui al medesimo art. 51, comma 3-*bis*, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.

4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dell'art. 146-*bis*, commi 3, 4 e 6.

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame.».

Nota all'art. 17:

— Si riporta il testo degli articoli 366, 367, 368, 369, 371-*bis*, 372 e 373 del codice penale:

«Art. 366 *(Rifiuto di uffici legalmente dovuti).* — Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi alla Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte».

«Art. 367 *(Simulazione di reato).* — Chiunque con denuncia, querela, richiesta o istanza anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

«Art. 368 *(Calunnia).* — Chiunque, con denunzia, querela o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni».

La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; [e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte].

«Art. 369 *(Autocalunnia).* Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

«Art. 371-*bis (False informazioni al pubblico ministero).* — Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'art. 391-*bis*, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore».

«Art. 372 *(Falsa testimonianza).* — Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni»

«Art. 373 *(Falsa perizia o interpretazione).* — Il perito o l'interprete che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazione mendaci, e afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, la interdizione dalla professione o dall'arte».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo degli articoli 304, 310 e 407 del codice di procedura penale:

«Art. 304 *(Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare).* — 1. I termini previsti dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3;

c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)* e durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall'art. 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310.

4. I termini previsti dall'art. 303, comma 1, lettera *a)*, sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4, non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303, comma 1, lettera *b)*, numero 3-*bis)*, e i termini aumentati della metà previsti dall'art. 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera *b)*».

«Art. 310 *(Appello)*. — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 309, comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'Autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata, e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva».

«Art. 407 *(Termini di durata massima delle indagini preliminari)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui gli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere *a)*, *d)* ed *e)* del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma 270-*bis*, secondo comma, e 306, secondo comma del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-*bis)* dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1, 601, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-*bis*, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito della legge o prorogato del giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.»

— Si riporta il testo dell'art. 159 del codice penale:

«Art. 159 *(Sospensione del corso della prescrizione)*. — Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge.

La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

La prescrizione riprendere il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.».

01G0425

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 maggio 2001.

Composizione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per i coltivatori diretti mezzadri e coloni, ai sensi degli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LECCO

Visti gli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 1/2001 dell'11 maggio 2001 di costituzione del comitato provinciale INPS di Lecco;

Visti i dati in possesso dell'ufficio sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, mezzadri e coloni della provincia di Lecco e stabilito il grado della loro rappresentatività e del loro interesse alle funzioni dell'INPS in relazione al potere di decisione ai ricorsi ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Considerata la necessità di costituzione della commissione speciale di cui al n. 3 per il contenzioso di cui alle lettere *b)* ed *f)* del n. 1 e dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali operanti nella provincia di Lecco;

Decreta:

La commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *b)* ed *f)* del n. 1 per i coltivatori diretti mezzadri e coloni di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, presso la sede dell'INPS di Lecco, sarà presieduta dal sig. Ivano Brambilla, componente del comitato provinciale INPS di cui al decreto n. 01/2001 dell'11 maggio 2001 e sarà composta dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del capoverso art. 44 della legge n. 88/1989 e dai seguenti rappresentanti della categoria:

1) sig. Cassanelli Adriano - confederazione italiana agricoltori;

2) sig. De Ponti Marco - confederazione italiana agricoltori;

3) sig. Mazzuccotelli Rodolfo - federazione provinciale La Spiga;

4) sig. Prototipo Cosimo - unione provinciale agricoltori.

La commissione di cui sopra ha la stessa durata del comitato provinciale INPS di Lecco.

Como, 30 maggio 2001

Il direttore provinciale: GALEAZZI

01A11065

DECRETO 30 maggio 2001.

Composizione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per gli esercenti attività commerciali, ai sensi degli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LECCO

Visti gli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 1/2001 dell'11 maggio 2001 di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco;

Visti i dati in possesso dell'ufficio sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi del commercio della provincia di Lecco e stabilito il grado della loro rappresentatività e del loro interesse alle funzioni dell'I.N.P.S. in relazione al potere di decisione ai ricorsi ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Considerata la necessità di costituzione della commissione speciale di cui al n. 3 per il contenzioso di cui alle lettere *b)* ed *f)* del n. 1 e dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali operanti nella provincia di Lecco;

Decreta:

La commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *b)* ed *f)* del n. 1 per gli esercenti attività commerciali di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, presso la sede dell'I.N.P.S. di Lecco, sarà presieduta dal dott. Marco Brambilla, componente del comitato provinciale I.N.P.S. di cui al decreto n. 01/2001 dell'11 maggio 2001 e sarà composta dai membri di cui ai numeri 4, 5, 6 del capoverso art. 44 della legge n. 88/1989 e dai seguenti rappresentanti della categoria:

1) sig.ra Giuseppina Torchia - unione commercianti lecchesi;

2) sig. Lucio Corti - unione commercianti lecchesi;

3) sig. Andrea Bonaiti - confesercenti;

4) sig. Luciano Gilardi - confesercenti.

La commissione di cui sopra ha la stessa durata del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco.

Como, 30 maggio 2001

Il direttore provinciale: GALEAZZI

01A11104

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1° agosto 2001.

Autorizzazione al centro di assistenza fiscale imprese A.C.A. S.r.l., in Alba, allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ed iscrizione dello stesso all'albo dei C.A.F. per le imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone quanto segue:

Il centro di assistenza fiscale imprese A.C.A. S.r.l., con sede in Alba (Cuneo), piazza San Paolo, 3 - C.F. e P.I. n. 02763640048, costituito ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, legalmente rappresentato dal sig. Gian Giacomo Toppino, è autorizzato a svolgere l'attività di assistenza fiscale prevista dall'art. 34, commi 1 e 3, lettere *a), b), c), d)* ed *f)* del decreto legislativo n. 241/1997, in accoglimento della domanda da esso fattane in data 27 febbraio 2001, come integrata con note del 21 settembre 2000 e del 30 gennaio 2001.

Il predetto centro di assistenza fiscale imprese A.C.A. S.r.l. sarà iscritto nell'albo dei centri assistenza fiscale per imprese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento autorizzativo è emesso tenendo conto:

dell'avvenuta comunicazione da parte del Centro di assistenza fiscale A.C.A. S.r.l., ai sensi dell'art. 7,

comma 1, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 164/1999, dell'unica sede presso la quale verrà prestata l'assistenza fiscale: Alba, piazza San Paolo n. 3;

dell'atto costitutivo e dello statuto ad esso allegato del 12 maggio 2000, rogito notaio Gianluigi Borro, repertorio n. 148997/8788, registrato ad Alba il 1° giugno 2000 al n. 307, serie 1, nonché copia di omologazione, repertorio n. 151301/8898 del 26 luglio 2000, registrata il 27 luglio 2000 al n. 408 - serie 1;

dell'avvenuto versamento dell'intero capitale minimo previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 164 (allegato *C*, repertorio n. 148997/8788);

della delega rilasciata in data 14 marzo 2000, dalla Confederazione generale italiana del commercio del turismo e dei servizi e delle piccole e medie imprese, associazione sindacale di categoria tra imprenditori, con sede in Roma, piazza G.G. Belli n. 2, presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal 1945;

della polizza di assicurazione n. 5585/appendici 1 e 2, stipulata con la Società cattolica di assicurazione - Verona - Agenzia di Trento, recante le garanzie richieste dagli articoli 6 e 22 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

della documentazione allegata alla menzionata domanda, attestante la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 32, comma 1, lettera *c)*;

Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999;

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Statuto dell'Agenzia delle entrate deliberazione del 13 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

Organizzazione interna delle strutture di vertice della Agenzia delle entrate n. 2001/36122 del 23 febbraio 2001.

Torino, 1° agosto 2001

Il direttore regionale: MAZZARELLI

01A10980

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 settembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Caltanissetta.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 118986 del 18 settembre 2001, dell'Agenzia del territorio, ufficio provinciale di Caltanissetta, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei propri locali ubicati in viale Regina Margherita n. 43 e via Niscemi n. 120;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Caltanissetta è da attribuire alla disinfestazione e derattizzazione dei sopra citati locali, nel giorno 27 agosto 2001;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Caltanissetta, dell'Agenzia del territorio, ubicati in Viale Regina Margherita n. 43 e via Niscemi n. 120, nel giorno 27 agosto 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 25 settembre 2001

Il direttore compartimentale: DRAGONE

01A11026

DECRETO 28 settembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 142373 del 30 agosto 2001, del direttore dell'ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo dalle ore 8 alle ore 11,40 del 30 agosto 2001 per quanto attiene le ispezioni ipotecarie;

Accertato che l'irregolare funzionamento del servizio relativo al rilascio di ispezioni ipotecarie, essendo stato causato dal guasto del sistema informatico, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 26 settembre 2001, prot. n. 344, ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Mantova dalle ore 8 alle ore 11,40 del 30 agosto 2001, per quanto attiene il servizio relativo al rilascio di ispezioni ipotecarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 settembre 2001

p. *Il direttore compartimentale:* IUDICA

01A11051

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 settembre 2001.

Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 aprile 2001, n. 95/01. (Deliberazione n. 203/2001).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 settembre 2001,

Premesso che:

in data 30 aprile 2001, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) ha adottato la deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2000 (di seguito deliberazione n. 95/01) recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

sono stati riscontrati errori materiali nel testo dell'allegato *A* alla deliberazione sopra richiamata;

Vista la deliberazione n. 95/01;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati;

Delibera:

Di sostituire nell'art. 15 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 il comma 15.1 con il seguente:

«15.1. Lo sbilanciamento aggregato in un punto di scambio rilevante è ripartito tra i soggetti responsabili di immissioni e prelievi riferiti al medesimo punto che abbiano effettuato sbilanciamenti con il medesimo segno di quello aggregato in proporzione agli stessi sbilanciamenti».

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 18 settembre 2001

Il presidente: RANCI

01A10888

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 1° ottobre 2001, n. **8.**

Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

A tutti i Ministeri

Al Consiglio di Stato - Ufficio del segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del segretario generale

Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (tramite i Ministeri vigilanti)

Ai prefetti

Alle regioni

Alle province tramite U.P.I.

Ai comuni tramite A.N.C.I.

Alle comunità montane tramite U.N.C.E.M.

Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Agli enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti)

Alle aziende del Servizio sanitario nazionale (tramite le regioni)

Alle università

Alle istituzioni scolastiche (tramite i provveditorati agli studi)

Alle organizzazioni sindacali

e, per conoscenza:

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

La «settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro», organizzata dalla Commissione europea tramite l'Agenzia di Bilbao, al fine della divulgazione delle tematiche relative, verrà celebrata quest'anno dal 22 al 26 ottobre 2001 in tutti i Paesi membri.

Il tema scelto quest'anno dalla Commissione è «Il successo non è un incidente».

Il tema dovrebbe servire a far riflettere sulla circostanza che gli infortuni possono essere evitati, in quanto non sono solo conseguenza del caso. L'obiettivo sicurezza può essere raggiunto attraverso un percorso, legislativo, organizzativo, ma soprattutto di modifica dei modelli culturali.

In tal senso l'impegno del Dipartimento continua nella pubblica amministrazione, e la «settimana europea» rappresenta un'occasione importante di informazione.

La «settimana europea» si articolerà in una serie di manifestazioni su tutto il territorio nazionale. A livello centrale verrà organizzata una giornata per l'approfondimento di problematiche specifiche che coinvolgono anche il settore pubblico.

Tutte le amministrazioni in indirizzo sono invitate a pubblicare nei propri siti internet e nelle proprie pubblicazioni il logo della campagna, scaricabile dal sito dell'I.S.P.E.L.S., focal-point italiano dell'Agenzia di Bilbao.

Le informazioni utili al riguardo verranno pubblicate sul sito internet del Dipartimento www.funzionepubblica.it nella sezione «progetti».

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro della funzione pubblica: FRATTINI

01A10976

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 ottobre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9174
Yen giapponese	110,31
Corona danese	7,4349
Lira Sterlina	0,62040
Corona svedese	9,7341
Franco svizzero	1,4874
Corona islandese	93,98
Corona norvegese	8,0700
Lev bulgaro	1,9481
Lira cipriota	0,57455
Corona ceca	33,678
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,98
Litas lituano	3,6672
Lat lettone	0,5653
Lira maltese	0,4054
Zloty polacco	3,8054
Leu romeno	28133
Tallero sloveno	220,1586
Corona slovacca	43,552
Lira turca	1487000
Dollaro australiano	1,8093
Dollaro canadese	1,4382
Dollaro di Hong Kong	7,1554
Dollaro neozelandese	2,2022
Dollaro di Singapore	1,6405
Won sudcoreano	1199,04
Rand sudafricano	8,5231

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A11133

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Celebrex»

Estratto provvedimento UAC/II/1015 del 18 settembre 2001

Specialità medicinale: CELEBREX.

Confezioni:

034624015/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624027/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624039/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624041/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624054/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624066/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624078/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624080/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624092/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624104/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624116/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624128/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624130/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624142/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624155/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624167/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624179/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624181/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624193/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624205/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624217/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624229/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624231/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624243/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624256/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624268/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624270/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624282/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624294/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624306/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624318/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624320/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

0346 24332/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624344/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624357/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624369/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624371/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624383/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624395/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624407/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624419/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624421/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624433/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624445/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624458/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc tra sparente/aclar;

034624460/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624472/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624484/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624496/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624508/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624510/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624522/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624534/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624546/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624559/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624561/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034624573/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624585/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624597/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624609/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624611/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624623/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624635/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624647/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624650/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624662/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624674/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624686/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624698/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624700/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624712/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624724/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624736/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624748/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624751/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624763/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

0346 24775/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624787/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624799/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624801/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624813/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624825/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624837/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624849/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

Titolare A.I.C.: Monsanto Italiana S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0198/001-002/W04 E W05.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati nella sezione 4.8 (effetti indesiderati) con l'aggiunta di pancreatite acuta ed ittero e nella sezione 4.4 (speciali avvertenze e speciali precauzioni d'uso) riguardo le interazioni con i contraccettivi orali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10815

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solexa»

Estratto provvedimento UAC/II/1016 del 18 settembre 2001

Specialità medicinale: SOLEXA.

Confezioni:

034625018/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625020/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625032/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625044/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625057/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625069/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625071/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625083/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625095/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625107/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625119/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625121/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625133/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625145/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625158/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625160/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625172/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625184/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625196/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625208/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625210/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625222/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625234/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625246/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625259/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625261/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625273/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625285/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625297/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625309/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625311/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625323/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625335/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625347/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625350/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625362/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625374/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625386/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625398/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625400/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625412/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625424/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625436/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625448/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625451/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625463/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625475/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625487/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625499/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625501/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625513/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625525/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625537/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625549/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625552/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625564/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625576/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625588/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625590/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625602/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625614/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625626/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625638/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625640/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625653/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625665/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625677/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625689/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625691/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625703/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625715/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625727/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625739/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625741/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625754/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625766/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625778/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625780/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625792/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625804/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625816/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625828/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625830/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625842/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0199/001-002/W04 E W05.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati nella sezione 4.8 (effetti indesiderati) con l'aggiunta di pancreatite acuta ed ittero e nella sezione 4.4 (speciali avvertenze e speciali precauzioni d'uso) riguardo le interazioni con i contraccettivi orali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10899

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artilog»

Estratto provvedimento UAC/II/1017 del 18 settembre 2001

Specialità medicinale: ARTILOG.

Confezioni:

034622011/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622023/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622035/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622047/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622050/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622062/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622074/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622086/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622098/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622100/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622112/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622124/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622136/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622148/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622151/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622163/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622175/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622187/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622199/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622201/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622213/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622225/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622237/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622249/M - 100 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622252/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622264/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622276/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622288/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622290/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622302/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622314/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622326/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622338/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622340/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622353/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622365/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622377/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622389/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622391/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622403/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622415/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622427/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622439/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622441/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622454/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622466/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622478/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622480/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622492/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622504/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622516/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622528/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622530/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622542/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622555/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622567/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622579/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622581/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622593/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622605/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622617/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622629/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622631/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622643/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622656/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622668/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622670/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/-aclar;

034622682/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/-aclar;

034622694/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/-aclar;

034622706/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622718/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622720/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622732/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622744/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622757/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622769/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622771/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622783/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622795/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622807/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622819/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622821/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622833/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622845/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0200/001-002/W05 E W06.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati nella sezione 4.8 (effetti indesiderati) con l'aggiunta di pancreatite acuta ed ittero e nella sezione 4.4 (speciali avvertenze e speciali precauzioni d'uso) riguardo le interazioni con i contraccettivi orali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10898

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artrid»

Estratto provvedimento UAC/II/1018 del 18 settembre 2001

Specialità medicinale: ARTRID.

Confezioni:

034623013/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623025/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623037/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623049/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623052/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623064/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623076/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623088/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623090/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623102/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623114/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623126/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623138/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623140/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623153/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623165/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623177/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623189/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623191/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623203/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623215/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623227/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623239/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623241/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623254/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623266/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623278/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623280/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623292/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623304/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623316/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623328/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623330/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623342/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623355/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623367/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623379/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623381/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623393/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623405/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623417/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623429/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623431/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623443/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623456/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623468/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623470/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623482/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623494/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623506/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623518/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623520/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623532/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623544/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623557/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623569/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623571/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623583/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623595/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623607/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623619/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623621/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623633/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623645/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623658/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623660/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623672/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623684/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623696/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623708/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623710/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623722/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623734/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623746/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623759/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623761/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623773/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623785/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623797/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623809/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623811/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623823/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623835/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623847/M - 200 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Titolare A.I.C.: Sefarma S.r.l..

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0201/001-002/W04 E W06.

Tipo di modifica: Modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati nella sezione 4.8 (effetti indesiderati) con l'aggiunta di pancreatite acuta ed ittero e nella sezione 4.4 (speciali avvertenze e speciali precauzioni d'uso) riguardo le interazioni con i contraccettivi orali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10897

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Rettifica al parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento dei vini a indicazione geografica tipica «Golfo dei poeti La Spezia» o «Golfo dei poeti». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001).

Visto il proprio parere inerente la richiesta di riconoscimento dei vini ad indicazione geografica tipica «Golfo dei poeti La Spezia» o «Golfo dei poeti» e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001;

Viste le note della regione Liguria - Dipartimento agricoltura e turismo - Servizio ispettorato funzioni agricole della provincia di La Spezia, con le quali è stata data comunicazione circa la rinuncia, da parte degli interessati, delle previsioni della vinificazione e dell'imbottigliamento in zona previsto all'art. 5, comma 5.1, della proposta di disciplinare di produzione di che trattasi;

Considerato che su detta richiesta il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha espresso il proprio favorevole avviso nel corso della riunione del 14 giugno 2001;

Considerato che per mero errore materiale è stata riportata all'art. 5 la dizione «Zona di vinificazione ed imbottigliamento» nonché, al comma 5.1, sono state previste prescrizioni relative alle operazioni di vinificazione, di eventuale arricchimento del grado zuccherino e la frizzantatura da effettuarsi all'interno del territorio dei comuni della provincia di La Spezia di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione di che trattasi, e che le stesse non risultano conformi alla normativa comunitaria nonché al dettato dell'art. 10, comma 7, della legge n. 164/1992, si ripropone, di seguito, la pubblicazione per intero del testo dell'art. 5 della proposta di disciplinare di produzione di cui all'oggetto:

«Art. 5.

5.1 - *Elaborazione.*

Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia rosato deve essere ottenuta con la "vinificazione in rosato" delle uve rosse, ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.

La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 35% delle uve.

La tipologia passito deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve dopo la raccolta su graticci e similari, in locali idonei anche termo-idrocondizionati con ventilazione forzata, fino a raggiungere un tenore alcolico totale di almeno 15% vol.

5.2 - *Resa uva / vino e vino / ettaro.*

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino (%)	Prod. max. vino/ha (h.li)
Bianco	80%	88
Rosso	80%	88
Rosato	80%	88
Passito	45%»	

01A10817

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Pistacchio di Bronte»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta «Pistacchio di Bronte», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'associazione Le Sciare con sede legale in via Matrice, 15 - Bronte (Catania), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
«PISTACCHIO VERDE DI BRONTE»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione d'origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte» è riservata alle drupe di pistacchio che devono rispondere alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Piattaforma varietale

La denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte» è riservata al prodotto delle piante della specie botanica «Pistacia vera», cultivar «Napoletana», chiamata anche «Bianca» o «Nostrale». È ammessa una percentuale non superiore al 5% di altre varietà (es. «Natarola», «Agostana», «Larnaka») purché a cotiledoni verdi, coltivate in purezza varietale, nel territorio delimitato e definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Pistacchio Verde di Bronte», ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla (provincia di Catania). In particolare i confini sono così individuati:

Bronte - ad ovest lungo il fiume Simeto, ad est fino a quota 900 m s.l.m., a sud con il comune di Adrano ed a nord lungo la strada Bronte - Cesarò;

Adrano - a nord con il confine del comune di Bronte, a sud con il centro abitato e la s.s. 121 ed a est con la lava «Grande» del 1595 e con il comune di Biancavilla, ad ovest lungo il fiume Simeto fino alla summenzionata s.s. 121;

Biancavilla - a nord con il territorio di Adrano, a sud con il centro abitato e la s.s. 121, a est con il confine comunale di S.M. Licodia, ad ovest con il confine del comune di Adrano;

La zona di produzione deve essere compresa tra i 300 e i 900 m s.l.m.

Art. 4.

Origine del prodotto, cenni storici, importanza e diffusione

La coltura del pistacchio dalla Siria sarebbe passata in Grecia a seguito delle conquiste di Alessandro Magno (III secolo a.C.).

In Italia la pianta fu introdotta dai Romani sul finire dell'impero di Tiberio - tra il 20 ed il 30 d.C. - ad opera di Lucio Vitellio Governatore della Siria (Plinio «Naturalis Historia» Cap. X e XIII).

In Sicilia, la coltivazione in forma diffusa, si fa risalire al periodo della dominazione araba (VIII e IX secolo d.C.). Sono di origine araba i termini «frastuca» e «frastucara» per indicare il frutto e la pianta (termine arabo «fustuq»). La coltura in Sicilia è circoscritta alla provincia di Catania (Bronte e Adrano), ulteriore produzione è presente nelle province di Agrigento e Caltanissetta.

Legame con l'ambiente geografico.

La zona di produzione risulta caratterizzata da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosità concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.

I terreni di origine vulcanica, i venti dominanti, l'umidità, il terebinto *(Pistacia terebinthus)* antropizzato in tale area, conferiscono al frutto particolari caratteristiche di qualità (colore verde intenso tipico del territorio, forma allungata, sapore aromatico e alto contenuto in acidi grassi monoinsaturi dei frutti), difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione e nello stesso massiccio Etneo.

Art. 5.

Terreni - Impianti - Tecniche colturali
Raccolta - Lavorazione terreni

Sebbene la zona delimitata sia caratterizzata da suoli che evolvono su substrati di origine vulcanica e che presentano in genere una elevata rocciosità superficiale, sono ammessi impianti in terreni di altra natura, suscettibili di meccanizzazione.

Preparazione dei terreni.

Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono essere previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il deflusso delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni di fondo.

Impianti.

Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati, con densità di piantagione variabile in dipendenza della tipologia di impianto e della natura del terreno. In abbinamento alle forme libere di allevamento delle piante «ceppaia», «vaso libero», è ammesso anche l'allevamento «monocaule», per agevolare la raccolta e le operazioni colturali. Nel territorio i pistaccheti insistono prevalentemente su terreno lavico, con limitatissimo strato arabile. Su tale tipo di substrato il terebinto *(Pistacia terebinthus)* cresce spontaneo e costituisce il principale portinnesto della specie «P. vera».

Le piante di pistacchio ottenute da innesto su terebinto sono definite «naturali». Mentre le piante ottenute da semenzali della specie «P. vera» sono definite «artificiali». I portinnesti per nuovi impianti specializzati, possono essere: *Pistacia teribinthus, P. atlantica e P.integerrima.*

Norme colturali.

Le peculiarità pedoclimatiche e la tecnica della degemmazione, praticata nella zona di produzione del «Pistacchio Verde di Bronte» di cui all'art. 3, consentono di accentuare la naturale alternanza della specie e di trarre vantaggi nella difesa fitosanitaria.

Raccolta - Immagazzinamento e lavorazione.

Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e all'andamento climatico, si svolgono dalla seconda decade di agosto alla prima decade di ottobre. I frutti dopo la raccolta devono essere smallati e dopo asciugatura immagazzinati in idonei locali ventilati ed asciutti ad una temperatura di 8-10ºC. È vietato l'uso di disinfestanti chimici, mentre è ammessa la conservazione del prodotto in ambiente controllato.

Le operazioni di asciugatura, immagazzinamento e prima lavorazione, per il mantenimento delle caratteristiche organolettiche, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio ricadente nell'area delimitata con il presente disciplinare.

Art. 6.

Caratteristiche del prodotto

Il «Pistacchio Verde di Bronte» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere, oltre alle comuni norme di qualità, alle seguenti caratteristiche:

colore cotiledoni: verde pistacchio;

sapore: aromatico forte, senza inflessione di muffa o sapori estranei;

contenuto di umidità max: 5,5%;

varietà lunga;

rintracciabilità: per consentire l'attività di controllo e vigilanza agli organismi certificatori, il prodotto D.O.P. sarà quello dei produttori operanti nel territorio di cui all'art. 3 e che dovranno risultare iscritti in un apposito elenco.

Art. 7.

Controlli e vigilanza

I controlli e la vigilanza saranno garantiti da organismi rispondenti all'art. 10 Reg. (CEE) n. 2081/92.

Art. 8

Confezionamento ed etichettatura

Il prodotto, in guscio, sgusciato o pelato, va immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia conformi alla normativa vigente, entro due anni dalla raccolta.

Il «Pistacchio Verde di Bronte» può essere immesso al consumo solo con il logo della denominazione d'origine protetta figurante su ogni confezione commerciale prima definita e confezionata nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio stesso.

Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione «Pistacchio Verde di Bronte».

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, nonché l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso lordo all'origine e l'anno di produzione. È facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta del prodotto.

Il marchio d'identificazione è rappresentato dalla scritta denominazione d'origine protetta D.O.P., dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna con indicate le località di Adrano e Bronte il frutto pistacchio e sottostante scritta Pistacchio Verde di Bronte, con a sinistra il logo DOP CEE.

Pantone	Pantone	Pantone	Pantone
Blu Reflex	Black	Yellow 109	Green 376

Carattere utilizzato: TIMES

C. E.AS. s.r.l.
Engineering

Le Sciare
Bronte

01A10816

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'O.P. Consorzio Euroagrumi con sede legale in via Cristoforo Colombo n. 124 - Biancavilla (Catania), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
«FICODINDIA DELL'ETNA»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione d'origine protetta «Ficodindia dell'Etna» è riservata ai frutti del Ficodindia che devono rispondere alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (CEE) 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Piattaforma varietale

Le cultivar della «Opuntia ficus-indica» dell'area considerata sono: Gialla detta anche «Sulfarina» o «Nostrale», Rossa detta anche «Sanguigna», Bianca detta anche «Muscaredda» o «Sciannarina». È ammessa una percentuale non superiore al 5% di altri ecotipi. Sono considerati varianti di pregio le selezioni «Trunzara» o «Pannittera», delle cultivar Bianca, Rossa e Gialla.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Ficodindia dell'Etna», che va dai 150 ai 750 m s.l.m., ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Camporotondo, Belpasso e Paternò. In particolare i confini sono così individuati:

Bronte: ad ovest lungo il fiume Simeto, a nord con la strada Bronte-Cesarò, ad est con la quota 750 m s.l.m., a sud con il territorio del comune di Adrano;

Adrano: ad ovest lungo il fiume Simeto, a nord con il territorio del comune di Bronte, ad est con la quota 750 m s.l.m. ed il territorio del comune di Biancavilla, a sud con il territorio del comune di Biancavilla;

Biancavilla: ad ovest lungo il fiume Simeto ed il territorio del comune di Adrano, a nord con il territorio del comune di Adrano e la quota 750 m s.l.m., ad est con il comune di S. Maria di Licodia, a sud lungo il fiume Simeto;

Santa Maria di Licodia: ad ovest con il comune di Biancavilla, a nord con la quota 750 m s.l.m. e il territorio del comune di Ragalna, a est con il comune di Ragalna, a sud con la s.s. 575 (Schettino) ed il territorio del comune di Paternò;

Ragalna: ad ovest con il territorio di S. Maria di Licodia, a nord con la strada Nicolosi - Ragalna, ad est con il territorio del comune di Belpasso, a sud con il territorio del comune di Paternò;

Paternò: ad ovest lungo la SP 137 fino al Simeto e lungo la strada Rocca di Pietralunga e di Contrada Buffa sino alla s.s. 575, a nord con il territorio dei comuni di S. Maria di Licodia e Ragalna, ad est con il territorio del comune di Belpasso, a sud con la strada ferrata Circumetnea;

Belpasso: ad ovest con i comuni di Ragalna e Paternò, a nord con la strada Nicolosi-Ragalna, ad est con la strada Belpasso-Etna e Belpasso-Camporotondo sino al confine del territorio comunale, a sud con il confine del territorio comunale lungo la strada Camporotondo-Valcorrente s.s. 121;

Camporotondo Etneo: ad ovest con il territorio del comune di Belpasso e la lava del 1669, a nord con il centro abitato, ad est con la strada Camporotondo-Misterbianco fino al bivio per Piano Tavola e alla s.s. 121.

Art. 4.

Origine del prodotto, cenni storici, importanza e diffusione

Lo storico Denis Mark Smith in History of Sicily - Medieval Sicily 800 - 1713: «alla fine del sedicesimo secolo in Sicilia, gli spagnoli introdussero alcune nuove e importanti piante come il pomodoro dal Perù, mais e tabacco dal Messico. Quello più comunemente usato era il ficodindia proveniente dall'America tropicale (Indie occidentali, secondo C. Colombo). I fichidindia (Indian fig. - prickly pear cactus) trasformeranno le campagne della Sicilia, capaci di sopportare lunghe siccità e di propagarsi facilmente nelle spaccature delle rocce, infatti venivano di proposito piantati per frantumare la lava nei fertili pendii del monte Etna. Questa ammirevole pianta a siepi con i suoi frutti ha contribuito alla dieta di ricchi e di poveri nella vita quotidiana dei siciliani».

W.H. Barlett nelle Pictures from Sicily (1853): «ma di tutte le produzioni di vegetali della parte bassa dell'Etna il ficodindia, è forse quella che meglio si sviluppa e si riproduce con sorprendente rapidità».

Riferimenti sul ficodindia (fichi opunzia) nella «zona coltivata dell'Etna», così definita ai tempi di Spallanzani (1792), si trovano anche nelle opere di P. Bembo, Borelli, Stoppani, Brydone etc. Coppoler S., «Del ficodindia, sua coltivazione in Sicilia e modo di ottenere i frutti tardivi ("scuzzulari")». Saggio storico - agrario (1827).

Il Mortillaro riporta su «Notizie economico-statistiche», ricavate dai catasti di Sicilia (1853), le superfici destinate a «ficheti d'india».

«Atti della giunta per l'inchiesta agraria» - Jacini (1884): vengono riportate le superfici destinate a «ficheti d'india» in Sicilia.

Legame con l'ambiente geografico.

Nel versante sud-occidentale, delle pendici dell'Etna, il ficodindia ha trovato le condizioni ideali per divenire un elemento caratterizzante del paesaggio.

Le condizioni ambientali per la coltura devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona etnea.

La zona di produzione, risulta caratterizzata da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosità concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.

I terreni di origine vulcanica, i venti dominanti, l'umidità ed in particolare la lunga esposizione ai raggi solari, conferiscono al frutto caratteristiche di qualità (colore, serbevolezza e consistenza) difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione e nello stesso massiccio Etneo.

Art. 5.

Terreni - Impianti - Tecniche colturali
Raccolta - Lavorazione terreni

I terreni, di origine vulcanica o no, destinati alla coltura, dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente art. 3 e possedere i seguenti requisiti:

tessitura media o grossolana per evitare ristagni d'acqua (è ammessa la presenza di roccia affiorante).

Preparazione dei terreni.

Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono essere previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il drenaggio delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni.

Impianti.

Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati e la densità di piantagione massima ammessa, in dipendenza della tipologia di impianto, è di 400 piante ad ettaro. In abbinamento alle forme libere di allevamento delle piante («vaso libero» o «a cespuglio»), è ammesso altro tipo di allevamento, per agevolare la raccolta e le operazioni colturali.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali. Sono consentite negli impianti, a sostegno del nuovo flusso vegeto-produttivo, le operazioni di concimazione, di irrigazione dopo la «scozzolatura» (che consiste nell'asportare fiori, frutticini appena allegati e giovani cladodi).

Tecniche colturali.

Le tecniche colturali del terreno non devono danneggiare l'apparato radicale delle piante che si espande in superficie.

La scozzolatura viene eseguita tra la fine del mese di maggio e la prima metà del mese di giugno, in relazione alle zone di produzione e alle condizioni climatiche.

Raccolta.

Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e all'andamento climatico, si svolgono dalla seconda decade di agosto per i frutti di prima fioritura («Agostani»), da settembre a dicembre per i frutti di seconda fioritura («Scozzolati» o «Bastardoni»). I frutti dopo la raccolta devono essere immagazzinati in locali idonei ventilati e asciutti. Successivamente il prodotto può essere frigoconservato.

Le operazioni di raccolta vanno iniziate all'invaiatura eseguendo il prelievo in modo tale che una sottile porzione di cladodio rimanga alla base del frutto. Successivamente alla raccolta i frutti debbono essere sottoposti al processo di despinatura, per essere commercializzati con la qualifica di despinati.

Immagazzinamento e lavorazione.

Le operazioni di immagazzinamento e prima lavorazione, per l'acquisizione delle caratteristiche organolettiche previste per l'immissione al consumo di cui al successivo art. 5, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio ricadente nell'area delimitata con il presente disciplinare.

Le tecnologie di gestione post-raccolta prevedono l'omogeneità del prodotto e la despinatura.

Art. 6.

Caratteristiche del prodotto

I frutti vengono distinti in ordine al periodo di maturazione:

«Agostani» o «Latini» (primo fiore);

«Scozzolati» (seconda fioritura);

Cultivar: gialla, rossa, bianca.

I «fichidindia dell'Etna» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle comuni norme di qualità e alle seguenti caratteristiche:

peso frutto: non inferiore a 95 g;

percentuale di polpa non inferiore al 60% del peso fresco dell'intero frutto;

frutti esenti da malformazioni;

colore e forma, caratteristici della cultivar (sono ammessi frutti raccolti nella fase di invaiatura);

grado rifrattometrico non inferiore al 13%;

rintracciabilità: per consentire l'attività di controllo e vigilanza agli organismi certificatori, il prodotto D.O.P. sarà quello dei produttori operanti nel territorio di cui all'art. 3 e che dovranno risultare iscritti in un apposito elenco.

Art. 7.

Controlli e vigilanza

I controlli e la vigilanza saranno garantiti da organismi rispondenti all'art. 10, Reg. (CEE) n. 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il prodotto, lavorato e despinato, va immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia, conformi alla normativa vigente, in legno, cartone e plastica. È ammesso, secondo le tradizioni la presenza, nello stesso contenitore, delle tre diverse cultivar.

Il «ficodindia dell'Etna» può essere immesso al consumo solo con il logo della denominazione d'origine protetta figurante su ogni confezione commerciale, nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio stesso.

Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione «Ficodindia dell'Etna». È consentita l'utilizzo della dicitura «Cactus Pear».

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso lordo all'origine, nonché l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti. È facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta del prodotto ed i termini «Agostani» o «Latini» e «Scozzolati» o «Bastardoni» riferiti all'epoca di maturazione.

Il marchio d'identificazione è rappresentato dalla scritta D.O.P. denominazione d'origine protetta, dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna, da due cladodi con quattro frutti e sottostante scritta «Ficodindia dell'Etna», con a destra il logo D.O.P. CEE.
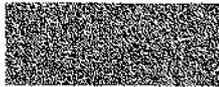
Pantone	Pantone	Pantone
blu Reflex	Yellow 109	green 355

Carattere utilizzato: TIMES

C.E.AS. s.r.l.
Engineering

01A10818

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Autorizzazione all'imbottigliamento e commercio dell'acqua minerale naturale «Diamante», in località S. Martino - Codrongianus.

Il direttore del servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con determinazione n. 1748/6 del 13 settembre 2001 ha autorizzato la ditta «S. Martino» S.p.a. all'imbottigliamento e commercio dell'acqua minerale naturale «Diamante» in località S. Martino - Codrongianus (Sassari).

01A10916

COMUNE DI LODRINO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Lodrino (Brescia) ha adottato la seguente deliberazione n. 11 del 28 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di determinare l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 in 0,2 punti percentuali;

(Omissis).

01A10868

COMUNE DI LOMELLO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Lomello (Pavia) ha adottato la seguente deliberazione n. 4 del 13 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire per l'anno 2001 l'addizionale comunale all'IRPEF determinandone l'aliquota «opzionale» in 0,2 punti percentuali;

Di dare atto che il presente provvedimento non importa impegno di spesa.

(Omissis).

01A10869

COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Zenone al Lambro (Milano) ha adottato la seguente deliberazione n. 11 del 6 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di fissare nella misura dello 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale per l'anno 2001;

(Omissis).

01A10870

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 93/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2001).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pag. 25, prima colonna, art. 86, comma 3, lettera *a)*, dove è scritto: «*a)* gli articoli 1, 11 e *22* del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.», leggasi: «*a)* gli articoli 1, 11 e *21* del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.».

01A10973

Comunicato relativo al decreto 19 luglio 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Autorizzazione al laboratorio Neutron S.r.l. di Santa Maria di Mugnano ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per le esportazioni dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 4 settembre 2001).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pagina 32, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Autorizzazione al laboratorio *Neutron* S.r.l. di Santa Maria di Mugnano...», leggasi: «Autorizzazione al laboratorio *Neotron* S.r.l. di Santa Maria di Mugnano...».

01A10889

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651234/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.